

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 487

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ILARIA FONTANA, AIELLO, AMATO, ASCARI, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, SERGIO COSTA, DI LAURO, FEDE, L'ABBATE, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PENZA, SCUTELLÀ, TODDE, TORTO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore

Presentata il 28 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le prescrizioni in materia di emissione di sostanze odorigene contenute nell'articolo 844 del codice civile e nell'articolo 674 del codice penale sono, purtroppo, soltanto di carattere qualitativo, cioè non indicano un limite massimo per tale emissione, ma si limitano a prevedere in modo generico come evitarla in caso di specifici tipi di trattamenti o di impianti. Prescrizioni di carattere qualitativo sono stabilite anche nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare all'articolo 177 sulla gestione dei rifiuti, all'articolo 237-*septies* sulla consegna e ricezione dei rifiuti e all'articolo 237-*octies* sulla gestione degli impianti di incenerimento e coincenerimento. All'articolo 272-*bis*, introdotto dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, viene, infine, normato il potere delle

regioni di legiferare in materia di emissioni odorigene per quanto concerne gli impianti autorizzati di cui alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006: da questa disposizione può trarre origine anche una disciplina propriamente quantitativa delle emissioni odorigene.

Nel suo nucleo fondamentale, la presente proposta di legge stabilisce che entro sei mesi dall'adozione degli indirizzi elaborati dal Coordinamento tra Ministero della transizione ecologica, regioni e autorità competenti in materia di aria ambiente, le regioni e le province autonome debbano adeguare la propria normativa ai contenuti dei predetti indirizzi per assicurare un equivalente livello di tutela. Allo stesso tempo, si stabilisce che il predetto Coordinamento sia tenuto a elaborare gli indirizzi in tema

di sostanze odorigene, indirizzi che invece, a legislazione vigente, sono previsti come facoltativi. Questa impostazione normativa nasce da un problema essenziale legato all'impossibilità di fornire limiti identici a realtà industriali completamente diverse o, almeno, a farlo senza stabilire limiti troppo restrittivi per alcuni e troppo ampi per altri. Al tempo stesso, però, questo approccio ha reso la normativa estremamente carente, senza prevedere una disciplina uniforme per quanto riguarda gli impianti dotati di autorizzazione integrata ambientale, spesso anche di grandi dimensioni o di notevoli capacità di esercizio: un limite a questi impianti è quindi previsto soltanto da prescrizioni specifiche all'interno dei singoli procedimenti. Per fare fronte a queste criticità è necessario apportare anche altre modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, tra cui:

a) fornire la definizione di « odore » e « sostanza odorigena », mantenendo le definizioni utili ai fini dell'applicazione delle stesse nelle parti seconda (su valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale) e quinta (sulle emissioni in atmosfera) del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo riferimento in taluni casi alle definizioni contenute nella norma UNI ovvero nelle linee di indirizzo elaborate ai sensi dell'articolo 272-*bis* del medesimo decreto legislativo;

b) introdurre la valutazione degli impatti derivanti dalle emissioni odorigene nell'elenco degli inquinanti di cui tenere conto nell'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale;

c) inserire nel contenuto minimo degli studi di impatto ambientale, oltre che la valutazione sulla qualità dell'aria, del suolo

e del sottosuolo, anche la valutazione dell'impatto odorigeno;

d) inserire la valutazione delle sostanze odorigene nell'elenco dei probabili impatti, al pari dell'inquinamento, del rumore, della luce e delle vibrazioni;

e) prevedere nella domanda di autorizzazione integrata ambientale, in caso di presenza di impianti e attività con potenziale impatto odorigeno, la descrizione e la caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene, nonché dei ricettori sensibili, l'individuazione dei pertinenti interventi impiantistici o gestionali e le modalità di monitoraggio nel rispetto degli indirizzi previsti dal già citato Coordinamento;

f) prevedere, in caso di impianti con potenziale impatto odorigeno, inclusi gli impianti di trattamento meccanico-biologico e di trattamento della frazione organica proveniente da rifiuti, in sede di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, l'applicazione degli indirizzi previsti dal già citato Coordinamento;

g) rafforzare i compiti del medesimo Coordinamento in materia di qualità dell'aria ambiente;

h) ripristinare l'attribuzione di tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle attività di monitoraggio, di controllo e ispettive svolte dal Ministero della transizione ecologica e dalle agenzie facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

La presente proposta di legge, con l'obiettivo di riformare il contesto normativo al fine di regolamentare il costante e adeguato controllo delle emissioni odorigene, segue esattamente questo schema.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-ter*), dopo le parole: « di sostanze » sono inserite le seguenti: « , incluse le sostanze odorigene »;

b) alla lettera *i-septies*), dopo le parole: « di sostanze » sono inserite le seguenti: « , incluse le sostanze odorigene »;

c) dopo la lettera *v-octies*) sono aggiunte le seguenti:

v-novies) odore: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo;

v-decies) sostanza odorigena: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

v-undecies) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;

v-duodecies) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;

v-terdecies) molestia olfattiva: effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-bis*) in caso di presenza di impianti o attività con potenziale impatto olfattivo, la descrizione e la caratterizza-

zione delle fonti di emissioni odorigene, nonché dei ricettori sensibili, l'individuazione dei pertinenti interventi impiantistici o gestionali e le modalità di monitoraggio, nel rispetto degli indirizzi previsti dall'articolo 272-*bis*, comma 2 ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Il comma 13 dell'articolo 29-*quattordices* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, per essere destinati a:

a) potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali relativi a impianti ancora privi di autorizzazioni e le ispezioni finalizzate a verificare e monitorare i livelli di contaminazione dei siti destinati allo smaltimento dei rifiuti, anche se dichiarati chiusi;

b) coprire gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e di controllo effettuate dall'ISPRA e dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

« 11-*ter*. In caso di impianti con potenziale impatto olfattivo, inclusi gli impianti

di trattamento meccanico-biologico e di trattamento della frazione organica proveniente da rifiuti, si applicano, in sede di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, gli indirizzi previsti dall'articolo 272-*bis*, comma 2 ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *f-bis*) è inserita la seguente:

«*f-ter*) impatto olfattivo: inquinamento olfattivo causato da una o più emissioni odorigene identificate presso un individuato ricettore sensibile e in un determinato periodo di tempo ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 272-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 272-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « può elaborare » sono sostituite dalla seguente: « elabora » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro della transizione ecologica approva con proprio decreto gli indirizzi di cui al primo periodo del presente comma »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della transizione ecologica che approva gli indirizzi di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai contenuti dei predetti indirizzi per assicurare un equivalente livello di tutela.

2-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifici interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti propri e degli enti

locali, in materia di contenimento degli odori, di sviluppo delle relative tecnologie impiantistiche e di mitigazione degli impatti olfattivi, anche in riferimento alle esperienze maturate in materia in ambito nazionale e internazionale, anche avvalendosi della collaborazione di università, istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, con i quali stipulano apposite convenzioni ».

2. In sede di prima attuazione, il decreto di cui all'articolo 272-*bis*, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Modifiche all'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)* del numero 1, dopo la parola: « rumore, » sono inserite le seguenti: « emissione di sostanze odorigene, »;

b) alla lettera *c)* del numero 5, dopo la parola: « rumori, » sono inserite le seguenti: « sostanze odorigene, ».

Art. 8.

(Modifica all'allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Alla sezione « Aria » dell'allegato X alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 13-*bis*. Sostanze odorigene ».

Art. 9.

(Integrazione dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della

transizione ecologica, con proprio decreto, provvede all'integrazione dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di includervi le pertinenti disposizioni per l'attuazione degli indirizzi approvati ai sensi dell'articolo 272-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento all'individuazione di valori limite di emissione per le sostanze odorigene e valori limite di emissione e soglie per le sostanze o le famiglie di composti individuati come traccianti di odore, inclusi i relativi metodi di monitoraggio.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al Coordinamento partecipano anche rappresentanti delle attività produttive che emettono sostanze odorigene, nonché tecnici esperti del monitoraggio e delle strategie di mitigazione degli odori ».



19PDL0008400